



COMUNE DI MURA

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10365

DELIBERAZIONE N° 6/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì 28 del mese di Aprile alle ore 20:15 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Nome	Presente	Assente
FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA	X	
FREDDI ROBERTO	X	
VEITH FABIO	X	
BERTELLI SIMONE	X	
CECCARELLI EMANUELE		X
CRESCINI FRANCESCA	X	
RAVANI MARCO	X	
FIORI LUISELLA	X	
TEOTTI EDOARDO	X	
REGUITTI SUSANNA		X
STAGNOLI SABRINA	X	
TOTALI	9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott. Bruno Cassio il quale provvede fra l'altro alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Nicola Angiola Flocchini, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dell'atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicola Angiola Flocchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano i criteri di determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Viste:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

- la deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

Dato atto che ai sensi:

- del comma 683 dell'articolo 1 della già menzionata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: "...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti...".
- dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga al citato articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, il Piano Economico Finanziario, il quale ha valore per il biennio 2024-2025.

Richiamato l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della

provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza che potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si specifica che tali componenti perequative sono state inizialmente quantificate come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Dato atto che a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

Vista la Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF "avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24", nella quale vengono definiti i meccanismi di perequazione nel settore rifiuti urbani, prevedendo tra l'altro di quantificare inizialmente e con possibilità di aggiornamento, in 6 euro ad utenza la componente perequativa a copertura delle agevolazioni riconosciute;

Considerato inoltre che, con l'espresso richiamo al D.P.R. n. 158/1999 ed in particolare all' art. 4, comma 2, risultano applicabili i criteri in esso contenuti in merito all'articolazione della tariffa, il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 55% a carico delle utenze domestiche;

- 45% a carico delle utenze non domestiche.

Ricordato come il Comune di Mura ha adottato dall'anno 2025 il sistema di "Tariffazione Puntuale" quale sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato, prodotto dalle singole utenze, e di conseguente calcolo della tariffa a carico di queste;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera.

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ☐ **Allegato A:** TARIFFE TARI ANNO 2025;

- ☐ **Allegato B:** TARIFFE RIFIUTO INDIFFERENZIATO, ALTRE PLASTICHE ED INGOMBRANTI;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il versamento del tributo TARI avvenga tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.lgs. 09/07/1997, n. 241, secondo le scadenze stabilite dal vigente Regolamento TARI

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2024 e valido per il biennio 2024-2025.
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'
 - ☐ **allegato A:** tariffe TARI anno 2025
 - ☐ **allegato B:** tariffe rifiuto indifferenziato, altre plastiche ed ingombranti;della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia, per l'anno 2025, nella misura del 5%.
6. Di dare atto, che dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; Le summenzionate componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.
7. Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2025 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €6,00 euro/utenza per la componente UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
8. Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione ai sensi delle norme vigenti.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento: – all'Albo on line del Comune di Mura – nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Lavenone, ai sensi del

d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Nicola Angiola Flocchini

Il Segretario Comunale
Dott. Bruno Cassio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267

Mura lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bruno Cassio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mura per quindici giorni consecutivi.

Mura lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bruno Cassio
